

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 337-21622 del 28/5/2010 di assenso alla variante alla concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea rilasciata alla U.E.I. S.p.A. con R.D. 11/4/1926 n. 13446 e R.D. 21/2/1929 n. 943.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 337-21622 del 28/5/2010
"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Utilizzazioni Elettro Industriali U.E.I. SpA con sede legale in Milano, Via B. Ramazzini n. 1 - (omissis), la variante alla concessione citata in premessa, la quale deve intendersi rilasciata in misura di 72.000 l/s massimi e 50.000 l/s medi, per produrre sul salto di metri 12,70 nell'impianto idroelettrico denominato "Ganassini", la potenza nominale media pari a kW 6.225,49 (codice utenza TO886);

2) di approvare il secondo disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto presso questa Provincia in data 28/5/2010, contenente alcune modifiche e integrazioni ai disciplinari citati in premessa - ed altre disposizioni vincolanti relativamente alla concessione di derivazione d'acqua rilasciata con R.D. 11.4.1926 n. 13446 e R.D. 21.2.1929 n. 943;

3) di dare atto che la concessione di che trattasi é subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare principale e nei due disciplinari suppletivi, previo pagamento anticipato e decorrente dalla data del presente provvedimento del canone e del sovracanone rivierasco in funzione della nuova potenza prodotta;

4) di dare atto che il termine di scadenza della concessione, sulla base delle motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, è confermato al 3 Maggio 2032;

5) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua divenga in contrasto con le future variazioni dei parametri e dei coefficienti previsti dal Piano di Tutela delle Acque, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione e fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone di concessione; inoltre si riserva di verificare e, se del caso, aggiornare in corso di validità della concessione la portata media derivabile e la potenza nominale media annua sulla base dell'effettivo esercizio della derivazione esteso per un congruo numero di anni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/5/2010:

"(... omissis ...)

Art. 12 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di litri/s 12.126 (DMV base).

Secondo quanto richiesto dalla Regione Piemonte con D.D. 16/12/2009 n. 605 nell'ambito del parere espresso ai sensi della L.R. 44/2000, il concessionario è tenuto ad attuare la modulazione del rilascio, in modo da conservare, seppure attenuata, la naturale variabilità del regime dei deflussi; pertanto, entro quattro mesi dalla notifica del provvedimento di approvazione del presente disciplinare, il concessionario dovrà presentare alla Autorità concedente una proposta di modulazione dei rilasci secondo quanto previsto dall'Allegato C al D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R, nell'ambito della quale dovranno venire descritte e giustificate le modalità con le quali si provvede alla gestione, alla misurazione, alla registrazione ed alla trasmissione dei valori delle portate in arrivo alla presa e dei rilasci a valle della stessa.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale come sopra definito. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà, senza la possibilità di indennizzo alcuno fatta salva l'eventuale riduzione del canone demaniale di concessione, di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, ovvero nel caso questo venga ritenuto necessario sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo precedente. Il concessionario dovrà inoltre eventualmente adeguare il valore del DMV a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

(... omissis ...)"